

INTIMAZIONE**21 GEN. 2020**

RICEVUTO 23 GEN. 2020

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 18 novembre 2019 del Comune di Faido postulante l'approvazione delle modifiche apportate ai Capitoli I e II, nonché agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 30, 39, 41, 50, 53, 54, 58, 63, 69, 72, 75, 76, 77, 83, 84, 85 e dell'abrogazione dell'art. 8 e del Tariffario del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) del Comune di Faido (Regolamento);

preso atto che:

- le suesposte modifiche del Regolamento sono state adottate dal Consiglio comunale il 7 ottobre 2019;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato interposto e il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso favorevole 24 dicembre 2019 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico;

rilevato succintamente quanto segue nel merito dei singoli articoli:

Art. 4 – Organizzazione

Ritenuto come "La Direzione" non corrisponda ad un organo in senso stretto, si procede d'ufficio alla seguente modifica:

"Organi dell'Azienda sono:

- Il Consiglio comunale;
- Il Municipio.

L'Azienda è inoltre dotata di una Direzione."

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione del regolamento va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, e il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. Sono approvate le modifiche apportate ai Capitoli I e II, nonché agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 30, 39, 41, 50, 53, 54, 58, 63, 69, 72, 75, 76, 77, 83, 84, 85 e l'abrogazione dell'art. 8 e del Tariffario del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) del Comune di Faido, con la precisazione di cui ai considerandi.

2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Faido.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a :
 - Municipio del Comune di 6760 Faido;
 - Presidente dell'Assemblea Comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
 - Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, (dt-spaas@ti.ch);
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

